

**Tribunale ordinario di Milano***Sezione II civile*

Il Tribunale, nel procedimento di concordato preventivo **S.R.L.** iscritto al n. 361-1/ /2023

RG, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:

d.ssa Luisa Vasile	presidente
d.ssa Guendalina Pascale	giudice
d.ssa Rosa Grippo	giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO ex art. 97 CCII

visto il ricorso ex art. 44 co.1 CCII depositato dalla **S.R.L.** in data 29.03.2023 e il successivo decreto con il quale questo Tribunale ha assegnato termine sino al 29.05.23 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo;

letta l'istanza ex art. 97 co. 2 CCII depositata in data 3.04.2023 con cui la proponente ha chiesto di essere autorizzata alla sospensione dei contratti di apertura di conto corrente bancario n. 90070/29 e n. 2694/50, nonché del contratto di anticipo fatture n. 0002874452 sino a concorrenza dell'importo di euro 350.000,00, con Banca **(avente sede in Sondrio, Piazza Garibaldi, n. 16, codice fiscale 00053810149)** *"per una durata non superiore al termine che verrà concesso dal Tribunale stesso ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), CCII"*;

letto il parere favorevole espresso dal CG con nota depositata in data 18.04.2023;

dato atto che l'istanza è stata regolarmente trasmessa alla controparte, la quale non ha depositato alcuna memoria difensiva;

rilevato che

- in materia di contratti pendenti è espressamente prevista la regola della continuazione dei contratti *"i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari"* (art. 97 co. 1 primo e secondo periodo). Al debitore è consentito chiedere l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti soltanto se *"la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano ne' funzionale alla sua esecuzione"* (art. 97 co. 1 terzo periodo CCII);
- il debitore deve proporre con l'istanza anche una quantificazione dell'indennizzo dovuto alla controparte, della quale si tiene conto nel piano per la determinazione del fabbisogno concordatario (art. 97 co. 3 CCII); tale indennizzo è equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento (art. 97 co. 9 CCII); in caso di mancato accordo sulla

misura dell'indennizzo la sua determinazione è rimessa al giudice ordinario, potendo il GD soltanto provvedere alla quantificazione del credito ai fini del voto e del calcolo delle maggioranze ai sensi dell'articolo 109 CCII;

- in particolare, ai sensi dell'art. 97 co. 7 CCII la sospensione richiesta prima del deposito della proposta e del piano, non può essere autorizzata per una durata eccedente il termine concesso dal Tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a);

rilevato altresì che

- a seguito dell'entrata in vigore del CCII, la disciplina dei contratti pendenti si applica anche ai rapporti bancari ed in particolare alle c.d. linee di credito autoliquidanti. Infatti, ai sensi dell'art. 97 co. 14 CCII: *"Nel contratto di finanziamento bancario costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata. In caso di scioglimento, il finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso di cui all'art. 40 e la notificazione di cui al comma 6"*;
- in particolare nello Schema di decreto legislativo correttivo del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza del 9.06.2020 si legge che *"la disposizione in esame chiarisce che la riscossione del credito da parte dell'intermediario nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 dell'art. 97 in oggetto; ne consegue che anche i contratti di finanziamento in parola proseguono durante il concordato fino all'assolvimento di tutti gli adempimenti ivi previsti (quindi fino alla riscossione del credito acquisito da parte del finanziatore)"*;

considerato che

- la ricorrente, a sostegno della richiesta, ha dedotto che la prosecuzione dei contratti in questione *"non risulta coerente con le previsioni del piano, né appare funzionale alla sua esecuzione, ex art. 97, comma 1, CCII, tenuto conto che dal 1° marzo 2023 l'attività gestoria dell'azienda è passata in capo all'affittuaria Tickmark s.r.l. in forza di contratto di affitto d'azienda, come segnalato nel ricorso ex art. 44, CCII (..) Donde la necessità che, nell'interesse dell'intero ceto creditorio, il patrimonio della Società, attraverso la sospensione dei contratti in esame ex art. 97, comma 2, CCII, venga doverosamente preservato, senza il gravame di ulteriori costi legati ai contratti in esame, e i pagamenti dei terzi destinati alla stessa vengano garantiti all'attivo del piano concordatario e distribuiti nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione. Gli incassi dei crediti da parte della Società avvengono sul conto in essere presso altro istituto bancario"*,
- la ricorrente ha proposto una quantificazione dell'indennizzo (chirografario ex art. 97, comma 11, CCII) dovuto a Banca _____ pari agli importi da essa stessa pretesi nei confronti di _____ (euro 303.074,94), *"Importo, questo, di cui si terrà conto nel piano per la determinazione del fabbisogno concordatario, come prescritto dall'art. 97, comma 3, CCII"*;
- il CG ha espresso parere favorevole, motivando che: _____ *prevede pertanto di incassare i crediti oggetto di anticipazione bancaria sul conto corrente in essere presso altro istituto bancario*

e di utilizzare tali risorse per il soddisfacimento di tutti i creditori e non per la riduzione dell'esposizione debitoria della sola Banca *Tale previsione (i) potrebbe apparire coerente con i principi della par condicio creditorum e di cristallizzazione della massa attiva e passiva alla data della domanda di concordato preventivo qualora fosse definitivamente accertato che la cessione dei crediti non sia opponibile e non consenta alla Banca di invocare la compensazione ex art. 155 CCII e (ii) consentirebbe alla Società di conseguire un vantaggio economico evidente, atteso che* *prevede di appostare in chirografo il debito verso la Banca per l'anticipazione erogata e nel contempo richiedere direttamente al terzo il relativo pagamento. Sotto un altro punto di vista, essendo la Società non più operativa, avendo affittato l'azienda a terzi, si ritiene di condividere l'affermazione di* *in merito alla non coerenza della prosecuzione del contratto di anticipazione bancaria con le linee guida del piano come delineate né con la sua prevedibile esecuzione, atteso che non pare verosimile la continuazione dell'utilizzo delle anticipazioni di fatture in carenza di presupposto oggettivo" e che inoltre "la sospensione dei contratti consentirebbe alla Società di conseguire un vantaggio economico evidente, atteso che* *prevede di appostare in chirografo il debito verso la Banca per l'anticipazione erogata e nel contempo richiedere direttamente al terzo il relativo pagamento. Ne discende, pertanto, la convenienza per i creditori, ad eccezione, ovviamente, di Banca* *nella sospensione dei contratti in oggetto, che consentirebbe la generazione di un attivo derivante dall'incasso dei crediti anticipati da destinare in favore di tutti i creditori e non esclusivamente a riduzione dell'esposizione debitoria della Banca";*

- il CG ha inoltre segnalato che nella quantificazione dell'indennizzo la società non ha tenuto conto dell'ammontare degli interessi spettanti alla Banca dal 31.12.2021 alla data di deposito della domanda ex art. 44, 1° comma, CCII;
- il CG ha altresì evidenziato che, in mancanza di deposito di memoria scritta da parte della Banca, non ha potuto verificare la circostanza dedotta dalla ricorrente, ossia che " *in relazione al contratto avente ad oggetto l'anticipazione di fatture, non vi è stata alcuna notifica al debitore della "cessione" del credito anticipato, pur formalisticamente prevista nelle pieghe della clausola 5. Ne consegue l'inopponibilità ex art. 1264, c.c., ai singoli debitori ed ex artt. 96 e 145, CCII, alla procedura di tale "cessione" delle fatture anticipate dalla banca* " e che, pertanto, " *Tenuto conto della potenziale lesione della par condicio creditorum che potrebbe derivare dall'incasso dei crediti sui conti correnti accessi presso Banca* *e dalla conseguente compensazione ex art. 155 CCII, potrebbe essere adottata la soluzione di chiedere ai clienti il cui credito è stato anticipato dalla Banca di versare le somme dovute a* *su un conto corrente intestato alla procedura e di vincolare tali somme in attesa della puntuale verificare della mancata notifica ai debitori della cessione dei crediti anticipati e, di conseguenza, dell'inopponibilità ex art. 1264, c.c., ai singoli debitori ed ex artt. 96 e 145, CCII, alla procedura di tale cessione".*

ritenuto di condividere il parere ampiamente motivato espresso dal CG e che, pertanto, possano ravvisarsi i presupposti per autorizzare la richiesta sospensione sino al termine già assegnato per il

deposito della proposta definitiva e del piano e quindi sino al 29.05.2023, secondo le modalità di cui in dispositivo;

visto l'art. 97 CCII.;

P.Q.M.

- autorizza la ricorrente a sospendere i suindicati rapporti;
- dispone che le somme dovute a da parte dei terzi debitori siano versate sul conto corrente intestato alla procedura e che al contempo siano vincolate, in attesa della puntuale verificare da parte del CG della mancata notifica ai debitori della cessione dei crediti anticipati e, di conseguenza, dell'inopponibilità ex art. 1264, c.c., ai singoli debitori ed ex artt. 96 e 145, CCII, alla procedura di tale cessione;
- invita sin d'ora la ricorrente che, in caso di apertura della procedura di concordato preventivo, ai fini del voto dovrà precisare il credito - indennizzo della controparte contrattuale comprensivo degli interessi dal 31.12.2021 alla data di deposito della domanda ex art. 44, 1° comma, CCII (29.03.2023).

Si comunichi

Milano, 27/04/2023

Il giudice estensore

Dr.ssa Rosa Grippo

Il Presidente

Dr.ssa Luisa Vasile